

COMUNE DI CAULONIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Copia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

N . 39 del 17/09/2020

OGGETTO: Dissesto Finanziario - art. 258 D.Lgs 267/2000: procedura semplificata. Crediti privilegiati da lavoro dipendente. Istanza prot. n. 12901 del 24/09/2018 – sig. CHIERA Egidio – fasc. n. 93. Non ammissione alla massa passiva.

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di settembre, alle ore 11,00, nella sede municipale del Comune di Caulonia, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Caulonia, nominata con D.P.R. del 12/07/2018, ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, nella persona dei signori:

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE		PRESENTE/ASSENTE
DR. CATERINA PAOLA ROMANÒ	PRESIDENTE	Si
DR. MASSIMILIANO PENSABENE	COMPONENTE	Si
DR. FILIPPO POSTORINO	COMPONENTE	Si

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il comune di Caulonia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/05/2018, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per l'anno 2017;
- che con D.P.R. in data 12/07/2018 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data 20/07/2018 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione nella persona dei signori: dott.ssa Caterina Paola Romanò, dott. Massimiliano Pensabene e dott. Filippo Postorino;

- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, la C.S.L. in data 23/07/2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Caulonia, così come da delibera n. 1 di pari data;

VISTO l'articolo 252, comma 2 del D.L.gs. 267/2000;

VISTA la deliberazione n. 7 del 10/02/2020 con cui questa Commissione ha quantificato provvisoriamente la massa passiva e formulato al Comune di Caulonia la proposta di adozione della procedura semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. 267/2000 chiedendo, in caso di adesione alla procedura semplificata, di assicurare alla Commissione le risorse necessarie alla liquidazione e pagamento dei debiti fino al momento rilevati e da assoggettare alla procedura di verifica della loro spettanza, ammissibilità per i quali è stato stimato un fabbisogno di € 5.622.251,83 necessari a coprire almeno il 50% dell'ammontare della massa passiva rilevata e l'importo calcolato al 100% dei crediti privilegiati, fermo restando le risorse che perverranno dalle procedure di riscossione dei residui attivi;

DATO ATTO che con delibera n. 57 del 06/03/2020 la Giunta Comunale ha aderito alla proposta di procedura semplificata formalizzando l'impegno a reperire e a mettere a disposizione della Commissione le risorse finanziarie necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata.

VISTI:

-l'art.258 del T.U.E.L. che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

- comma 2: *“L'Ente locale dissestato è tenuto a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare (...) tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 (...)”*;
- comma 3: *“L'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tale fine (...) propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”*;
- comma 4: *“L'O.S.L. accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”*;
- comma 7: *“ E' restituita all'Ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”*;

- il titolo VIII, capi II e III del T.U.E.L.;

- la Legge costituzionale n.3 del 18/10/2001;

- il D.P.R. n.378 del 24/08/1993, contenente il Regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/93 FL del 20/09/1993 e n. 28/97 FL del 14/11/1997;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 del 05/05/2020, con cui questa Commissione ha definito l'ordine di priorità ed i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, in ossequio ai principi di trasparenza e buon andamento della P.A. ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente;

DATO ATTO che al primo posto nell'ordine di priorità risultano i crediti privilegiati derivanti da prestazioni di lavoro dipendente da esitare con priorità rispetto ai crediti chirografari e al 100% dell'importo richiesto ed ammesso alla massa passiva ;

CONSIDERATO che è stato formato l'elenco dei crediti privilegiati (crediti da lavoro dipendente) secondo l'ordine di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva e pervenute nei termini fissati, agli atti di questa Commissione;

VISTA l'istanza sotto indicata presentata dal sig. **CHIERA Egidio** - dipendente del comune di Caulonia - di ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario del comune di Caulonia per il seguente credito:

N. FASCICOLO	PROT. E DATA ISTANZA	TITOLO DEL CREDITO	IMPORTO LORDO	ANNO DI RIFERIMENTO
n. 93	12901 del 24/09/2018	Indennità di rischio/disagio	€ 526,68	2017

VISTA la dichiarazione agli atti prot. 7270 del 15/06/2020, resa ai sensi dell'art. 254 comma 4 del T.U.E.L., con cui il Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva arch. dr. Naso Ilario attesta che il credito va rigettato per mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2017 giusta attestazione del Segretario Comunale Dr.ssa Diana M. Rosa - agli atti prot. 7079 del 10/06/2020;

DATO ATTO che, con nota agli atti prot. **8272 datata 02/07/2020, notificata in data 04/07/2020**, all'istante è stata comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-*bis* L.241/1990, assegnando allo stesso il termine di giorni 10 per eventuali controdeduzioni;

VISTE le osservazioni scritte, presentate dall'istante ed acquisite agli atti in data **10/07/2020** prot. n. **8818**, e rilevato quanto segue in ordine al contenuto delle stesse :

1. preliminarmente, si ravvisa non corretta l'individuazione della fonte normativa nel C.C.C.L. funzioni locali 2016 – 2028. L'art. 70-*bis* del predetto C.C.N.L. (stipulato in data 21/05/2018), nel disciplinare l'istituto contrattuale della "indennità delle condizioni di lavoro" al comma 5 dispone che "la presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente C.C.N.L.", pertanto non riferibile alla pretesa creditoria in oggetto che è relativa ad attività lavorativa per l'anno 2017 ed il cui riferimento va rintracciato nella disciplina di cui al C.C.N.L. 14/09/2000 art. 37 e ss.);
2. Il legislatore (art.2, comma 3, e art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla

contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi; si tratta, dunque, di una precisa riserva di contrattazione;

3. Secondo l'orientamento consolidato dell'ARAN, peraltro ribadito nei pareri delle Corti dei Conti Regionali, in mancanza dell'intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell'ambito di quelle individuate dall'art.17 del C.C.N.L. dell'1/04/1999, non può procedersi all'effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato;

VISTA da ultimo l'ulteriore certificazione rilasciata dal Segretario Generale Dr. M.Rosa Diana , agli atti prot. 11264 del 7.9.2020 che attesta la mancata sottoscrizione anche del CCDI per l' anno 2016 ;

RITENUTO di non doversi discostare dall'orientamento consolidato dell'ARAN, ribadito nei pareri delle Corti dei Conti Regionali, e per queste ragioni di non accogliere le osservazioni in questione ;

RITENUTO, pertanto, di non accogliere le osservazioni presentate dal sig. CHIERA Egidio, per le ragioni sopra riportate e per l'effetto non ammettere la relativa istanza alla massa passiva del dissesto finanziario del comune di Caulonia ;

con voti unanimi, legalmente resi;

DELIBERA

1. La premessa narrativa è parte integrale del presente dispositivo con valore di motivazione;
2. Di non ammettere alla massa passiva del dissesto finanziario del comune Caulonia l'istanza del Sig. CHIERA Egidio, per il seguente credito:

N. FASCICOLO	PROT. E DATA ISTANZA	TITOLO DEL CREDITO	IMPORTO LORDO	ANNO DI RIFERIMENTO
n. 93	12901 del 24/09/2018	Indennità di rischio/disagio	€ 526,68	2017

per mancanza del titolo giuridico rappresentato dalla sottoscrizione del C.C.D.I. anno 2017, giusta attestazione del Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva arch. Naso Ilario in premessa indicata e da intendersi qui integralmente richiamata;

3. Di notificare a cura dell'Area Vigilanza del Comune di Caulonia copia del presente atto all'istante, con l'avvertenza che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (quest'ultimo munito della ricevuta attestante il versamento del contributo unificato introdotto dall'art. 38 del D.L. 38/2011, convertito con la L. 111/2011), rispettivamente entro il termine di 60 o di 120 giorni dall'avvenuta notifica;

4. La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 24/08/1993 n. 378, sarà pubblicata all'Albo Pretorio *on-line*, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 267/2000, e sul sito istituzionale dell'Ente;

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti:

Il Presidente

F.to DR. MASSIMILIANO PENSABENE

F.to DR. CATERINA PAOLA ROMANO'

F.to DR FILIPPO POSTORINO

Prot. N° 11865
17 SET 2020

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.


Data.....17 SET 2020

Il Messo Comunale

[Handwritten signature]
.....

PER COPIA CONFORME AL SUO USO ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

CAULONIA, 17 SET 2020



IL PRESIDENTE
Dr Caterina Paola Romanò

[Handwritten signature in blue ink]